



COMUNE DI CASTEL DI JUDICA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



V^ SETTORE --POLIZIA MUNICIPALE
AGRICOLTURA - ZOOTECNIA - TRASPORTI

TEL-FAX 095661036 - CELLULARE 3351240103 - C.F. 82001990876 - P.IVA 01978050878
poliziamunicipale@comune.casteldijudica.ct.it - poliziamunicipale@pec.comunecasteldijudica.it

OGGETTO: ordinanza per la pulizia e manutenzione dei terreni privati in ambito urbano ed extraurbano.

Ordinanza sindacale n. 13 del -5 SET. 2018

IL SINDACO

RILEVATO che l'omessa o difettosa manutenzione dei terreni e degli stessi canali di scolo posti nei pressi della sede stradale, ha portato a produrre fenomeni di ostruzione dei canali stessi e la conseguente fuoriuscita di acqua, fango e pietrisco, soprattutto in occasioni di precipitazioni, tale da invadere alcune strade urbane, extraurbane e provinciali;

CONSIDERATO che tali disfunzioni non possono essere più tollerati, in quanto creano oneri gravosi a questo Ente, che deve sobbarcarsi le spese di pulizie delle stesse;

VISTO il Dlgs 267/2000 (T.U.EE.LL.);

VISTO l'art. 7 bis del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (sanzioni);

VISTO il Dlgs 152/2006 " Norme in materia ambientale"

VISTO il Dlgs 285/1992 " Codice della Strada" 30 aprile 1992 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, amministratori degli appezzamenti di terreni, dei canali di scolo e di altre opere di condotta delle acque, di aree agricole non coltivate, fronteggianti le strade comunali, sia urbane che extraurbane e provinciali, di provvedere ai seguenti interventi:

1- la pulizia e manutenzione dei canali di scolo, raccolta e deflusso delle acque, posti in prossimità delle strade in questione;

2- manutenzione delle rive dei fondi laterali alla sede stradale.

AVVERTE

- Che in caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal Dlgs 267/2000 art. 7 e ss.mm.ii. (da € 25,00 a € 500,00), dal Codice della Strada (da € 148,00 ad € 594,00) o da altre disposizioni di legge;
- Che l'inosservanza della presente Ordinanza comporterà, oltre alle sanzioni amministrative, l'addebito integrale delle spese sostenute dal comune di Castel di Iudica per i lavori necessari da eseguire in via sostitutiva;
- Che i contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili **di** qualsiasi danno ad essi imputabile per l'inadempimento stesso e dovranno altresì **rimborsare** al comune di Castel di Iudica tutte le spese che saranno sostenute da esso.

DISPONE

1 - Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del comune di Castel di Iudica, affissa nei punti principali del territorio comunale:

2- Che la Polizia Municipale, congiuntamente con l'Ufficio Tecnico sono incaricati della vigilanza e del controllo dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al T.A.R. ovvero, in via alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Ruggero Strano